



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

STATUTO
dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo economico sostenibile¹

Aprile 2019

¹ Approvato nella 14a riunione del Consiglio di Amministrazione ENEA del 23 febbraio 2017 con delibera n. 5/2017/CA aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38a riunione del Consiglio di Amministrazione ENEA del 30 aprile 2019 con delibera n. 30/2019/CA.

STATUTO

Indice

Articolo 1 – Denominazione, personalità giuridica e sede legale

Articolo 2 – Finalità istituzionali

Articolo 3 – Attività

Articolo 4 – Organi

Articolo 5 – Presidente

Articolo 6 – Consiglio di amministrazione

Articolo 7 – Collegio dei revisori dei conti

Articolo 8 – Consiglio tecnico-scientifico

Articolo 9 – Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità

Articolo 10 – Principi di organizzazione

Articolo 11 – Strumenti

Articolo 12 – Risorse finanziarie

Articolo 13 – Personale

Articolo 14 – Indirizzo, vigilanza e controllo

Articolo 15 – Norme transitorie e finali

Articolo 1 – Denominazione, personalità giuridica e sede legale

1. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA, è un ente di diritto pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico. L’ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia scientifica, statutaria, regolamentare, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.
2. L’ENEA, nel rispetto dell’articolo 33 della Costituzione, opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dall’art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni ed è dotato di un ordinamento autonomo, ai sensi del medesimo articolo 37, nonché del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e di personale stabiliti dalla normativa vigente.
3. L’Agenzia recepisce i principi espressi nella Carta Europea dei Ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione europea allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, e tiene conto del Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE) e delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, anche attraverso l’adozione di specifico regolamento volto a tutelare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori e l’integrità della ricerca.
4. L’ENEA ha sede legale a Roma. Svolge attività di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico presso i Centri e i Laboratori di Ricerca distribuiti sul territorio nazionale. Dispone di una rete di uffici territoriali di supporto alle amministrazioni e alle realtà produttive locali.

Articolo 2 – Finalità istituzionali

1. L’ENEA opera nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, e mette a disposizione del sistema Paese competenze multidisciplinari e esperienza consolidata nella gestione di progetti complessi. E’ un ente finalizzato alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati verso le imprese, la pubblica amministrazione e i cittadini. Assolve alle specifiche funzioni di Agenzia per l’efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni.

Articolo 3 – Attività

1. Per il perseguimento della propria missione, l’ENEA pianifica, programma, esegue e valuta le proprie attività, riportate al secondo comma del presente articolo, adottando un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, in conformità con l’atto di indirizzo del Ministro del 14 settembre 2017 previsto dall’art. 17 comma 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 di recepimento delle “Linee Guida per la valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca” emanate dall’ANVUR , nonché in conformità con le linee guida enunciate nel Piano Nazionale della Ricerca.

2. In particolare, nell’ambito delle finalità di cui all’art. 2, l’Agenzia:
 - a) svolge attività di ricerca teorica, sperimentale e applicata, ivi incluse la realizzazione di prototipi e impianti dimostrativi e l’industrializzazione di prodotti;
 - b) cura la conduzione di grandi programmi di ricerca, sviluppo e dimostrazione, a prevalente contenuto ingegneristico e tecnologico;
 - c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti tecnologici complessi;
 - d) realizza strumentazioni, metodologie, procedure finalizzate alla qualificazione di componenti e sistemi e all’ottimizzazione di processi;
 - e) svolge attività di studio, ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie avanzate e dei materiali speciali e innovativi;
 - f) promuove la collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali che operano nel campo scientifico-tecnologico, ivi inclusa la definizione della normativa tecnica e la partecipazione ai progetti di ricerca e agli organismi internazionali;
 - g) realizza e fornisce a soggetti pubblici e privati studi, ricerche, analisi dei dati, misure, prove e valutazioni nei settori di competenza;
 - h) svolge attività di modellistica a scala locale e globale e realizza scenari e valutazioni in ambito tecnologico, energetico e climatico-ambientale;
 - i) fornisce supporto tecnico-scientifico e consulenza all’amministrazione centrale, alle Regioni e agli Enti locali per la definizione di piani, programmi e interventi;
 - j) promuove processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche collaborando con le Regioni, le amministrazioni locali e il tessuto produttivo e favorisce la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico;
 - k) anche in qualità di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica, fornisce supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni centrali e locali per la predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico e per la supervisione dell’attuazione di provvedimenti in materia di

efficienza energetica; effettua il monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate per il risparmio e l'efficienza energetica; assicura l'informazione sugli strumenti per il risparmio energetico ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica;

- l) fornisce al Governo e ai Ministeri competenti supporto modellistico e analitico per la valutazione degli impatti energetici ed economici anche nella elaborazione della Strategia Energetica Nazionale;
- m) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, art. 40, comma 7, effettua per il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico il monitoraggio dello stato e delle prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica, calore e biocarburanti, nonché delle tecnologie rilevanti in materia di efficienza energetica;
- n) promuove e svolge attività di ricerca di base ed applicata e di servizio nel settore delle tecnologie e delle applicazioni nucleari, delle tecnologie delle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti e delle radiazioni ionizzanti; è responsabile del presidio scientifico e tecnologico in tema di energia nucleare; è il gestore del Servizio integrato di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e successive modificazioni;
- o) svolge attività di divulgazione, diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca;
- p) supporta la formazione universitaria e post-universitaria attraverso tutti gli strumenti propri del mondo accademico, quali a titolo di esempio tesi di laurea, dottorati, master, tirocini e stage;
- q) effettua attività di formazione a tecnici, professionisti, imprese e istituzioni pubbliche, attraverso l'organizzazione di corsi anche in modalità e-learning;
- r) incentiva la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. L'ENEA svolge ogni altra attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali, nonché ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vigente o delegata dal Ministro vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza e nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi dell'ENEA:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti sono determinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con la normativa vigente e secondo la procedura di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.

Articolo 5 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale e istituzionale dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile. In particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori;
 - b) in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso;
 - c) assicura l'unitaria azione dell'ENEA nel rispetto degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione;
 - d) cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche, con le istituzioni di ricerca e con il sistema produttivo a livello nazionale, comunitario e internazionale ed è componente di diritto della Consulta dei Presidenti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - e) designa i rappresentanti ENEA negli organi delle società e enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati dall'ENEA sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
 - f) valuta e propone l'istituzione di nuovi organismi consultivi interni senza oneri per l'ENEA;
 - g) esercita le funzioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 5 del 6 novembre 2015;
 - h) svolge ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio di amministrazione o alle strutture dirigenziali.

2. Il Presidente, nell'esercizio dei poteri di direzione dell'ENEA:
 - a) attua le delibere del Consiglio di amministrazione;
 - b) ha potere generale di proposta verso il Consiglio di amministrazione;
 - c) provvede all'attribuzione delle funzioni ai responsabili delle altre strutture non dirigenziali che riportano direttamente al medesimo;
 - d) predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione competente;
 - e) determina i programmi generali per realizzare le finalità istituzionali dell'ENEA sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione;
 - f) attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
 - g) provvede all'attribuzione delle funzioni dei dirigenti, nel rispetto delle procedure comparative e concorsuali vigenti;
 - h) fatte salve le competenze dei dirigenti delle strutture dirigenziali, pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di entrata e di spesa;
 - i) può attribuire a uno o più dirigenti dell'ENEA deleghe su funzioni proprie ovvero per l'ipotesi di sua assenza dichiarata o di impedimento;
 - j) può avvalersi di organismi di coordinamento tra le strutture dirigenziali;
 - k) assicura il coordinamento delle strutture relativamente al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. I poteri di direzione e gestione sono esercitati nel rispetto dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Esercita le ulteriori competenze previste dalla legge e dai regolamenti, nonché quelle necessarie per la gestione dell'ENEA.

Articolo 6 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ENEA ed esercita poteri di programmazione e controllo strategico. In particolare:
 - a) individua gli obiettivi e le priorità delle attività e ne verifica l'attuazione;
 - b) delibera la proposta di statuto, regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, di organizzazione e del personale e le relative modifiche da sottoporre al Ministero vigilante;
 - c) delibera sugli altri regolamenti dell'ENEA;
 - d) su proposta del Presidente, approva i documenti di programmazione;

- e) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento;
 - f) delibera in materia di costituzione di società, partecipazione dell'ENEA a consorzi, società, associazioni ed altri organismi a rilevanza strategica, ad esclusione delle forme associative temporanee e finalizzate esclusivamente alla partecipazione dell'ENEA a progetti, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni;
 - g) definisce i criteri in base ai quali vengono designati i rappresentanti ENEA negli organi relativi ai soggetti di cui alla lettera f);
 - h) delibera la nomina dei dirigenti, su proposta del Presidente;
 - i) delibera la nomina di esperti ENEA negli organismi scientifici di rilievo nazionale e internazionale, su proposta del Presidente;
 - j) delibera in materia di costituzione, trasformazione o soppressione delle strutture dirigenziali;
 - k) delibera la conclusione di accordi istituzionali e di rilevante importanza strategica, come individuati dai regolamenti, nonché accordi e convenzioni di cui all'articolo 9 comma 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - l) adotta e trasmette al Ministero vigilante il Piano triennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali con il quale determina anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale;
 - m) disciplina le procedure per l'assegnazione dei premi per meriti scientifici e tecnologici ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - n) su proposta del Presidente, delibera la nomina del Consiglio tecnico-scientifico;
 - o) delibera sulle materie che i regolamenti affidano alla sua competenza.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due Consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l'Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una Commissione nominata dal Presidente dell'Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L'esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell'adozione del decreto di nomina ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. Ai sensi dell'art. 37 comma 6 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il Consiglio di amministrazione per quattro anni, rinnovabili una sola volta, ed i

componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

4. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento di funzionamento interno. Le riunioni possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente più anziano di età con le modalità stabilite dal suddetto regolamento. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente della seduta.

Articolo 7 – Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente ed opera ai sensi e con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ENEA è formato da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, per quattro anni, rinnovabili per una sola volta, dei quali un componente effettivo, con funzioni di Presidente, e un supplente nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente effettivo ed un supplente nominati dal Ministro dello sviluppo economico e un componente effettivo ed un supplente nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sindaci supplenti non percepiscono compenso fino al loro eventuale subentro ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.
3. I componenti sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2387 del codice civile ed iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi in videoconferenza o audioconferenza. Il Collegio dei revisori è regolarmente costituito con la presenza alla riunione della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del

proprio dissenso. Delle riunioni del Collegio dei revisori è redatto il verbale, che viene trascritto in apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Collegio dei revisori si avvale di una struttura di segreteria composta da personale dell'ENEA.
6. Il Collegio dei revisori assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Articolo 8– Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico è un organismo con funzioni propositive e consultive sulle attività di ricerca dell'ENEA.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto dal Presidente dell'ENEA, che lo presiede al fine di garantire l'unitarietà di indirizzo, da due esponenti degli stakeholders e della comunità scientifica nazionale ed internazionale, esperti nelle aree strategiche di attività dell'ENEA, e da due componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell'ENEA, tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l'Agenzia. L'elezione dei componenti interni non comporta ulteriori oneri per l'ENEA ed è gestita da una Commissione nominata dal Presidente con il compito di disciplinare la procedura di elezione nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.
3. Il Presidente dell'ENEA convoca il Consiglio tecnico-scientifico presso la sede legale dell'Agenzia almeno tre volte l'anno o su richiesta della maggioranza dei componenti. Il Consiglio tecnico-scientifico elegge al proprio interno un Vicepresidente vicario. Le riunioni si svolgono anche in videoconferenza. La partecipazione non dà diritto ad indennità e la durata del mandato, rinnovabile una sola volta, è di quattro anni e comunque coincidente con la durata del Consiglio di amministrazione. Eventuali spese sostenute dai componenti del Consiglio tecnico-scientifico per partecipare alle riunioni dell'organismo stesso, in considerazione della natura onoraria dell'incarico, sono rimborsate secondo la vigente disciplina dei dirigenti dell'Agenzia.
4. I componenti del Consiglio tecnico-scientifico possono essere invitati dal Presidente del Consiglio di amministrazione ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali siano in discussione materie di interesse scientifico.
5. Il Consiglio tecnico-scientifico:

- a) esprime parere non vincolante e formula proposte in ordine al Piano triennale di attività e relativi aggiornamenti annuali;
- b) esprime parere sulle assunzioni per chiamata diretta per riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
- c) svolge su richiesta del Presidente o del Consiglio di amministrazione attività consultiva istruttoria su argomenti di carattere scientifico.

I pareri del Consiglio tecnico-scientifico sono formulati nel termine di 20 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si intendono resi.

Articolo 9 – Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità

- 1. L'ENEA si conforma alle disposizioni di cui decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- 2. In materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso l'ENEA nonché le società o enti di diritto privato controllati o partecipati dalla stessa, trovano applicazione le disposizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni ovvero da specifiche disposizioni di legge.
- 3. L'esercizio delle funzioni di componente del Collegio dei revisori dei conti è incompatibile con il mantenimento ovvero l'assunzione di incarichi in seno all'organo di gestione e di controllo di società o enti di diritto privato controllati o partecipati dall'ENEA.

Articolo 10 – Principi di organizzazione

- 1. L'ENEA definisce la propria organizzazione sulla base del principio di buon andamento dell'attività amministrativa e tecnico-scientifica in applicazione dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e della valorizzazione delle risorse umane. In particolare l'ENEA:
 - a) promuove il merito scientifico e tecnologico ed il conseguimento degli obiettivi individuando le opportune forme di valorizzazione organizzativa ed economica degli stessi;
 - b) valorizza la semplificazione dei processi amministrativi anche attraverso lo strumento della conferenza di servizi telematica;

- c) in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori, adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, nonché misure anti-discriminatorie e che assicurino le pari opportunità;
- d) promuove la collaborazione con le università, le regioni, gli enti locali, le istituzioni nazionali e internazionali di ricerca, nonché con il tessuto delle imprese, al fine di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca al mondo produttivo, la diffusione delle conoscenze scientifiche e la promozione dell'immagine dell'ENEA;
- e) favorisce misure per la mobilità dei dipendenti tra gli enti di ricerca, le università italiane e straniere, le istituzioni internazionali di ricerca e le imprese, anche al fine di ottenere azioni di trasferimento di competenze ed esperienze tra pubblico e privato;
- f) può dotarsi di uno o più organismi interni consultivi e/o di coordinamento per le attività che interessano diverse strutture organizzative senza oneri per l'amministrazione;
- g) adotta un sistema di deleghe coerente con gli equilibri di bilancio e di programmazione funzionale ad assicurare il conseguimento degli obiettivi generali e la tempestività delle relative decisioni;
- h) adotta il criterio del cliente interno avvalendosi anche dello strumento della carta dei servizi al fine di favorire le sinergie ed il perseguimento dell'efficacia e dell'efficienza da parte delle strutture amministrative e tecnico-scientifiche;
- i) adotta un'organizzazione interna che assicuri:
 - una dimensione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche adeguata a garantire il coordinamento di attività omogenee per finalità ed obiettivi generali;
 - l'efficienza nell'espletamento delle funzioni amministrative;
 - il rispetto del principio di non duplicazione di ruoli e compiti, anche attraverso l'accentramento di funzioni verso enti e soggetti esterni;
 - la separazione funzionale delle attività che possono ingenerare, anche potenzialmente, conflitti di interessi con altre attività dell'ENEA;
 - la separazione amministrativa delle attività di servizio svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sulla concorrenza.

Articolo 11 – Strumenti

1. Per il conseguimento delle finalità previste all'art. 2, l'ENEA può:
 - a) stipulare convenzioni, accordi, accordi di programma e contratti con il Ministero vigilante, altri soggetti pubblici o soggetti privati;
 - b) costituire o partecipare a consorzi, società, associazioni e altri organismi a rilevanza strategica con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

- c) partecipare alla costituzione e alla conduzione anche scientifica di centri ed infrastrutture di ricerca nazionali, europei e internazionali, anche in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
 - d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali, europei e internazionali, anche mettendo a disposizione le proprie strutture operative;
 - e) promuovere convenzioni, accordi e protocolli di intesa per incentivare la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni di altri enti e Paesi;
 - f) favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica, tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
 - g) promuovere specifici progetti di ricerca considerati di rilevanza strategica per il sistema Paese;
 - h) promuovere e coordinare attività di soggetti terzi nei propri settori di competenza;
 - i) costituire ai fini della valorizzazione e attuazione dei risultati della ricerca società di diritto privato alle quali possono anche essere trasferite dagli aventi diritto la titolarità e comunque i diritti di sfruttamento dei brevetti per invenzioni industriali derivanti dall'attività di ricerca, nel rispetto della normativa vigente;
 - j) avvalersi di strumenti utili a consentire a ricercatori e tecnologi, italiani o stranieri, risultati idonei nell'ambito di procedure di selezione emanate e finanziate da qualsiasi organismo nazionale, europeo o internazionale, di svolgere la propria attività di ricerca presso l'ENEA;
 - k) introdurre procedure di *tenure track* nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro;
 - l) svolgere attività di prestazioni di servizi nei confronti di terzi nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;
 - m) avvalersi di ogni altro strumento necessario al conseguimento delle finalità istituzionali.
2. Le modalità ed i termini di utilizzo degli strumenti di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e del personale.

Articolo 12 – Risorse finanziarie

1. Le entrate dell'ENEA sono costituite:
- a) dal contributo finanziario ordinario dello Stato;
 - b) dalle assegnazioni, contributi e trasferimenti da parte di amministrazioni centrali, regionali e locali per l'esecuzione di specifiche attività di ricerca;

- c) dai finanziamenti e contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazioni a programmi e progetti di ricerca;
 - d) dai mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio ivi comprese eventuali alienazioni;
 - e) dai contratti stipulati con soggetti pubblici e privati per la fornitura di beni e servizi;
 - f) dai ricavi ottenuti con la concessione di brevetti, marchi, altre opere dell'ingegno e ogni altra cessione di *know-how*;
 - g) dagli utili o dividendi derivanti dalla partecipazione a società di capitali o ad altre forme associative;
 - h) da ogni altra eventuale entrata connessa alla sua attività e alle finalità istituzionali, ivi inclusi i contributi e le erogazioni liberali di soggetti pubblici e privati.
2. In ogni caso, l'ENEA adotta le misure necessarie ad assicurare la separazione tra le attività di prestazione di servizi al proprio interno e nei confronti di terzi, in coerenza con la legislazione nazionale ed europea in materia di tutela della concorrenza.

Articolo 13 – Personale

1. Il rapporto di lavoro del personale dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di appartenenza e dalle norme applicabili al personale degli enti pubblici di ricerca ove non espressamente escluso.
2. L'ENEA si avvale di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, fermo restando il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale determinate ai sensi di legge. In tale ambito, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, l'ENEA può instaurare rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato, con ricercatori e tecnologi beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca e di alta qualificazione finanziati da enti e organismi nazionali, comunitari o internazionali, pubblici o privati.
3. L'ENEA si dota del regolamento del personale allo scopo di definire le modalità per il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e la gestione del personale, prevedendo altresì l'adozione di eventuali ulteriori regolamenti per specifiche materie.

4. L'ENEA opera nel rispetto delle forme, procedure e modalità di relazione con le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
5. Per la gestione di siti o di sedi estere, l'ENEA si avvale in via prioritaria del proprio personale, il cui rapporto di lavoro è sottoposto alla vigente normativa anche per la definizione dell'indennità di servizio all'estero disciplinata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 o dalle specifiche discipline di settore.

Articolo 14 – Indirizzo, vigilanza e controllo

1. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce annualmente le linee guida generali e gli obiettivi in materia energetica e di innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese nel rispetto dell'autonomia scientifica delle attività di ricerca e dei fini istituzionali dell'ENEA.
2. L'atto di indirizzo viene emanato entro il mese di settembre di ogni anno, dopo l'approvazione da parte del Parlamento del Documento di economia e finanza ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento.
3. Il Ministro dello Sviluppo economico approva:
 - a) le modifiche allo Statuto e ai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di organizzazione e del personale, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218;
 - b) il Piano triennale di attività ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
4. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto andamento dell'ENEA e verifica il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
5. In particolare, il Ministero approva:
 - a) il bilancio preventivo e consuntivo dell'ente;
 - b) la costituzione e la partecipazione a consorzi, società, associazioni ed altri organismi a rilevanza strategica, ad esclusione delle forme associative temporanee e finalizzate esclusivamente alla partecipazione dell'ENEA a progetti.

6. Il bilancio preventivo è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente e il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, i bilanci sono trasmessi con le relazioni del Collegio dei revisori al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. Ove non diversamente previsto, decorsi sessanta giorni dalla ricezione dei documenti, ivi inclusi quelli di cui ai precedenti commi 3 e 5, senza osservazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, gli stessi si intendono approvati.
8. La Corte dei Conti esercita sull'ENEA il controllo previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e successive modificazioni.

Articolo 15 – Norme transitorie e finali

1. All'ENEA si applica, ove compatibile e non diversamente disposto, la disciplina prevista in via generale per gli enti pubblici di ricerca.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia ai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di organizzazione e del personale. Fino a nuova diversa delibera del Consiglio di amministrazione continuano provvisoriamente a produrre effetti le disposizioni già adottate prima dell'entrata in vigore dello Statuto.
3. All'attuazione delle disposizioni dello Statuto si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il presente Statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, di organizzazione e del personale sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero vigilante e dell'ENEA e ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.